

Ex Festività 2021: 6

Milano, 5 gennaio 2021

I giorni di permesso per festività soppresse cadenti in giornate non coincidenti con giorni festivi o non lavorativi per il 2021 sono **CINQUE** per le Aree professionali e **QUATTRO** per Quadri Direttivi e Dirigenti, ai quali viene defalcata una giornata di ex-festività al fine di alimentare il F.O.C. "Fondo nazionale per il sostegno dell'occupazione nel settore del credito" (**CCNL CREDITO Art. 32 comma 4 e Art. 56 comma 5**).

I giorni di ex festività sono i seguenti:

- **19 marzo – San Giuseppe (venerdì)**
- **13 maggio – Ascensione (giovedì)**
- **3 giugno – Corpus Domini (giovedì)**
- **29 giugno – SS Pietro e Paolo (martedì) con disciplina a parte per Roma**
- **4 novembre – Festa Unità Nazionale (giovedì)**

Per la piazza di Roma il 29 giugno SS. Pietro e Paolo è già festivo e va quindi scalato dai permessi ex festività.

Le norme contrattuali (**CCNL CREDITO Art. 54 comma 4**) prevedono che, nel caso di coincidenza delle festività civili (25 Aprile, Festa della Liberazione; 1° Maggio, Festa del Lavoro; 2 giugno, Festa della Repubblica) con la giornata di domenica, venga riconosciuta a ciascun Lavoratore/Lavoratrice una giornata di permesso retribuito.

Nel 2021 il 25 Aprile cade di domenica, quindi si ha diritto ad un'ulteriore giornata di permesso. Quindi per le Aree professionali che non fanno parte della piazza di Roma le giornate di permesso retribuite sono in tutto 6.

- I giorni di permesso sono fruibili dal 16 gennaio al 14 dicembre e la loro richiesta di utilizzo va effettuata con congruo preavviso se vogliono essere fruiti in aggiunta a periodi di ferie ovvero in tre o più giornate consecutive (**CCNL CREDITO Art. 56 comma 2**).
- Se non utilizzati, interamente o in parte, saranno automaticamente monetizzati entro il mese di febbraio dell'anno successivo, nella misura di 1/360 della retribuzione annua per ogni giornata (**CCNL CREDITO Art. 56 comma 3**).

**Non utilizzate
 nei giorni sopra sottolineati
 permessi non retribuiti dalla banca!!**

Infatti, i diritti derivanti dalle ex festività spettano solo se ricorrono in giorni in cui sia prevista la prestazione lavorativa ordinaria e il lavoratore abbia diritto all'intero trattamento economico (**CCNL CREDITO Art. 56 comma 1**). Casi di assenze non retribuite dalla banca possono verificarsi per esempio nelle aspettative non retribuite per motivi personali, nei **congedi parentali** o nei casi di sospensione dell'attività lavorativa, come le **giornate di solidarietà**.

Segreteria Organo Coordinamento Fisac-Cgil
Gruppo bancario Credito Valtellinese